



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
Chioggia

ORDINANZA N. 20/2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia,

- VISTA** la propria ordinanza n.53/1989 del 25/08/1989 che approva e rende esecutivo il "Regolamento per il servizio integrativo antincendio negli ambiti portuali e complementari limitrofi ricadenti sotto la giurisdizione del Compartimento Marittimo di Chioggia";
- VISTA** la propria ordinanza n.96/2012 in data 01/10/2012 con la quale si appongono modifiche all'ordinanza n.53/1989;
- VISTA** la propria ordinanza n. 78/09 del 14.08.2009 con la quale è approvato e reso esecutivo l'annesso "REGOLAMENTO PER IL BUNKERAGGIO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ALLE NAVI, AI PESCHERECCI E ALLE UNITÀ DA DIPORTO NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 19/2016 in data 18/04/2016, che approva e rende esecutivo il "REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER I LAVORI A BORDO CON O SENZA USO DI FIAMMA NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA";
- VISTA** la legge 13/05/1940 n. 690 - "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";
- VISTA** la legge 27/12/1973 n. 850 - "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- VISTA** la Legge n.84 del 28/01/1994 "Riordino della Legislazione in materia Portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 - "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485" che - ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 - fa obbligo ai datori di lavoro di avvalersi del predetto servizio integrativo antincendio in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto in appositi regolamenti/ordinanze emanati dall'Autorità competente, su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- VISTO** il D.P.R. n. 134/2005 - "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- VISTO** il decreto legislativo n. 81/2008 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO** il dispaccio n.5201741 in data 18 Aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti) avente

per oggetto "Servizio antincendio in ambito portuale — Competenze del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comandante del Porto";

VISTO il dispaccio n.DEM3/2707 del 03/12/2001, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo) ha chiarito che il servizio integrativo antincendio per conto terzi può essere svolto anche da coloro che svolgono attività di Impresa portuale ex art. 16 della legge 84/94 a condizione che il personale da impiegare nell'una o nell'altra attività sia diverso;

VISTO il dispaccio n.DEM3/1353 del 23/05/2002 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo), ha chiarito che un'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali possa svolgere anche il servizio integrativo antincendio per conto terzi anche nel caso che detta impresa sia titolare di concessione ex art. 18 della legge 84/94;

VALUTATO il dispaccio prot. n. M_IT-PORTI/13683 in data 25/10/2012 – esteso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con dispaccio prot. n. 98393 in data 05/11/2012 – con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti ha rilevato che “il servizio integrativo antincendio è un'attività da svolgersi in regime di libera concorrenza e non possono, pertanto, sussistere restrizioni al suo esercizio, se non quelle relative alla verifica preventiva della qualificazione professionale degli operatori e dell'idoneità dei mezzi tecnici utilizzati da effettuare in sede autorizzatoria dell'attività”;

VISTO il foglio n. 04.02.20/34476 in data 02/12/2015 con il quale questa Capitaneria di Porto ha inviato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, alla U.L.S.S 14 Chioggia – SPISAL ed al Consulente Chimico del Porto la bozza del nuovo “Regolamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale di Chioggia”;

VISTO il foglio n.04.02.20/4257 in data 16/02/2016 con il quale questa Capitaneria di Porto ha invitato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, la U.L.S.S 14 Chioggia – SPISAL ed il Consulente Chimico del Porto;

VISTO il foglio n.04.02.20/4111 in data 15/02/2016 con il quale questa Capitaneria di Porto ha invitato la Soc.Coop. Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, la SE.R.NAVI S.r.l., i Cantieri Navali Chioggia e la Vecont S.r.l., in qualità di società abitualmente interessate nel porto di Chioggia all'espletamento dei Servizi/Lavori disciplinati con il Regolamento in parola;

PRESO ATTO degli esiti della riunione tenutasi il giorno 01 marzo 2016 presso questa Capitaneria di Porto;

VISTO il foglio prot. 6680 in data 09/03/2016, con il quale è stato esteso il verbale di riunione a tutti gli Enti/Uffici interessati/intervenuti, unitamente alla bozza definitiva di Regolamento – come concordata/redatta nella medesima seduta – con richiesta di formulare eventuali ulteriori osservazioni/integrazioni/precisazioni in vista della definitiva emanazione da parte di questa Capitaneria di porto;

CONSIDERATO che non sono pervenute proposte di ulteriori modifiche nel termine indicato con il foglio del 09/03/2016 sopraindicato e che pertanto i pareri di competenza attesi si intendono acquisiti favorevolmente

RITENUTO NECESSARIO conformare alle disposizioni di cui sopra la disciplina del servizio integrativo antincendio nonché rivedere le procedure amministrative connesse all'esercizio di detta attività;

VISTI gli artt. 17, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 80, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

E' approvato l'annesso "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NELL'AMBITO PORTUALE DI CHIOGGIA" che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2

Sono abrogate le Ordinanze n. 53/1989 e n. 96/2012 rispettivamente datate 25/08/1989 e 01/10/2012, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente Ordinanza.

Le Società, le Imprese Portuali/terminaliste già autorizzati/e allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi alle prescrizioni previste dal regolamento approvato con la presente Ordinanza.

Articolo 3

I contravventori alle disposizioni riportate nell'annesso Regolamento, sempre che il fatto non configuri differente fattispecie illecita, saranno perseguiti a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, nonché secondo quanto stabilito da altre norme sanzionatorie relative alla specifica disciplina dell'attività in parola (D.lgs n°272/1999 ovvero D.lgs 81/2008).

Resta fermo l'esercizio del potere disciplinare ai sensi dell'articolo 1255 del suddetto Codice

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, nonché le norme contenute nell'annesso Regolamento, che entra in vigore dalle **ore 00:01 del 01 MAGGIO 2016**, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, 18 Aprile 2016

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Luca CARDARELLO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex art.
3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39



REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEGLI AMBITI PORTUALI E COMPLEMENTARI LIMITROFI RICADENTI SOTTO LA GIURISDIZIONE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA

Art. 1

Campo di applicazione

Le presenti norme disciplinano l'espletamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario Marittimo di Chioggia:

- a) alle navi sostanti in porto o in rada;
- b) a terra, negli ambiti portuali e nelle zone demaniali marittime complementari e limitrofe.

L'eventuale obbligo di avvalersi del servizio integrativo antincendio è stabilito in appositi regolamenti, provvedimenti ed ordinanze emanati dall'Autorità marittima.

Il servizio integrativo antincendio può essere espletato dai soggetti previsti dall'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850 e successive e connesse disposizioni, autorizzati dall'Autorità Marittima a seguito dell'accertamento dei requisiti indicati nei successivi articoli.

Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto in forma individuale bensì da imprese/organismi pubblici in possesso di adeguate risorse ed appositamente autorizzate.

Il personale addetto a tale servizio dovrà essere parimenti autorizzato, a seguito di iscrizione in un apposito registro tenuto dall'Autorità marittima. I requisiti per l'ottenimento di tali autorizzazioni e le modalità di espletamento del servizio sono indicati nei successivi articoli.

Ferme restando le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativamente al soccorso pubblico e al contrasto degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra sia a bordo delle navi come previsto dal decreto legislativo 08 marzo 2006, n°139 art.26 commi 5 e 6, il servizio integrativo di vigilanza antincendio per conto terzi può essere svolto anche dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a titolo oneroso secondo le tariffe determinate di concerto tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e della Finanze, al quale il servizio andrà richiesto nei termini previsti dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n°139, art.18.

Art. 2

Autoproduzione del servizio

1. Ferma restando l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, è fatta salva la possibilità d'avvalersi dell'autoproduzione, di cui alla Legge 10 ottobre 1990 n. 287, per l'espletamento del servizio integrativo antincendio previsto dall'articolo 8, lettera c) della Legge 13 maggio 1940, n. 690 e dall'articolo 20 della Legge 27 gennaio 1973, n. 850.

In tale circostanza il servizio integrativo antincendio deve essere effettuato esclusivamente per conto proprio, con personale dedicato a questo servizio, e solamente all'interno delle aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.

2. Nel caso in cui l'Impresa/Terminal non intenda avvalersi del servizio di vigilanza antincendio in regime di autoproduzione, il servizio sarà svolto esclusivamente dai soggetti indicati al precedente art. 1. E' vietato, pertanto, l'utilizzo di guardie ai fuochi dipendenti da altro terminal, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

3. Le guardie ai fuochi in servizio presso i terminal, sono alle dipendenze del Responsabile del Servizio Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del terminal e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori anche se temporanei, in occasione dell'espletamento del servizio. Il personale, di cui al presente punto, viene iscritto nello stesso Registro previsto dall'art. 6 con la qualifica di "Guardia ai fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno del terminal".

Art. 3

Imprese portuali ex art.16 e/o art.18 legge 84/94

Le imprese portuali possono fornire anche il servizio integrativo antincendio per conto terzi purché i lavoratori da occupare in tale attività siano distinti da quelli destinati allo svolgimento delle operazioni portuali, e agli stessi sia applicato il contratto collettivo corrispondente a quello previsto per l'attività in parola (art. 2070 c.c. comma 2). In ogni caso, ai fini dell'operatività portuale, condizione essenziale per avere/mantenere l'autorizzazione allo svolgimento delle due attività è che le stesse siano svolte dal soggetto in maniera efficiente senza ricadute negative sulle prestazioni dell'una e dell'altra.

Art. 4

Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1973 n. 850

1. L'esercizio del servizio integrativo antincendio è soggetto ad annuale autorizzazione dell'Autorità Marittima; le società che intendono esercitare il servizio per conto terzi, ivi comprese le imprese di cui al precedente articolo 3, devono presentare domanda, come da unito allegato 1.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- avere la sede sociale nel territorio dello Stato;
- garantire, pena la revoca dell'autorizzazione, un servizio di rintracciabilità con la Capitaneria Di Porto di Chioggia, fornendo un elenco aggiornato dei nominativi e relativi recapiti telefonici del personale di volta in volta in servizio per le emergenze. Dovrà inoltre mantenere un numero minimo di dotazioni di primo intervento ubicate nelle vicinanze dell'ambito portuale tenendo informata l'Autorità Marittima circa la loro allocazione;
- disponibilità di un organico, in numero minimo non inferiore a 3 unità (composizione minima della squadra "guardia ai fuochi"), idoneo a svolgere in modo adeguato ed efficiente le singole attività riportate nell'allegata tabella riepilogativa, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, e che assicuri turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e comunque rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro;
- possesso di dotazioni individuali e collettive come da articolo 14;
- iscrizione nel registro ex articolo 68 del Codice della Navigazione;
- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa posta a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione, fermo restando l'eventuale revoca della medesima.

Art. 5

Requisiti per l'autoproduzione

Nel caso in cui il servizio disciplinato dal precedente articolo 4 venga svolto dalle Imprese portuali/Terminalisti operanti per conto proprio, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) il servizio interno di sorveglianza antincendio, alle dipendenze del Responsabile delle Merci pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione del Terminal di cui al precedente articolo, deve essere dotato di idonei mezzi di comunicazione ed in particolare di almeno una linea telefonica e di un apparato radio RTF/VHF dotato dei canali innanzi indicati;
- b) disponibilità di personale in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 6.

Art. 6

Personale addetto

1. Tutto il personale impiegato nei servizi integrativi antincendio, per conto terzi, deve essere preventivamente autorizzato. L'autorizzazione, attestante il possesso dell'idoneità soggettiva e della capacità tecnica, di cui al suindicato articolo 20 della Legge 850/73, è rilasciata dall'Autorità Marittima a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'apposito "Registro delle guardie ai fuochi".

2. La domanda per l'iscrizione nell'apposito registro, riportata in allegato 2, potrà essere formulata previo il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere cittadinanza italiana, o equiparata ai sensi di Legge;
- b) essere maggiorenni e non aver superato i 45 (quarantacinque) anni alla data della presentazione della domanda;
- c) aver assolto gli obblighi scolastici e aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- d) avere idoneità psico-fisica, analogamente a quanto veniva richiesto per l'iscrizione nel personale volontario discontinuo dei Vigili del Fuoco, accertata dall'Ufficio di Sanità Marittima o da Ufficiale Sanitario;
- e) saper nuotare e vogare (accertamento come per l'iscrizione fra la gente di mare);
- f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- g) avere frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato di cui nell'allegato IX, punto 9.2, del D.I. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" ed aver ottenuto la relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 37 del D.L.vo 81/08 (nelle more della istituzione dei corsi di formazione previsti dall'art.6 del D. L.vo n.272/99). Dalla data di frequenza a tale corso non deve essere trascorso un periodo superiore a due anni. Dalla frequenza di tale corso sono dispensati i soggetti che documentano di aver prestato servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 10 mesi, anche in servizio di leva (tali soggetti prima di poter effettuare il servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno tre mesi ad un'altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza);

- h) aver superato un esame teorico-pratico innanzi a una Commissione nominata dall'Autorità marittima.

L'ammissione agli esami presuppone il possesso di tutti gli altri requisiti.

Art. 7

Personale dipendente da imprese portuali/terminalisti

1. Il suddetto personale potrà prestare servizio all'interno dell'area terminal, stabilimento, magazzino in concessione al datore di lavoro, con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi anche se di proprietà o armate dallo stesso datore di lavoro.
2. Per ottenere l'iscrizione nei Registri di cui all'art. 6 detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Chioggia tramite il proprio datore di lavoro, corredata della documentazione e prescrizioni previste dal medesimo art. 6.

Art. 8

Cancellazione dai registri

La cancellazione dal Registro di cui agli articoli precedenti avviene, inderogabilmente:

- a) a domanda;
- b) per decesso;
- c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione dell'età;
- d) per motivi disciplinari (art. 1255 cod. nav.);
- e) per raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge.

Art. 9

Esame d'ammissione

1. L'esame di cui all'articolo 6, lettera h), dovrà accertare il possesso di adeguata capacità/conoscenza tecnica in materia di:
 - a) nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, etc.);
 - b) classi di incendio ai sensi della normativa CE;
 - c) sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, etc.;
 - d) buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
 - e) azioni da intraprendere in caso d'incendio a bordo di una nave o nell'ambito portuale, compresi i vari metodi d'intervento a seconda dei luoghi e dei materiali coinvolti nello incendio;
 - f) controlli e precauzioni durante le operazioni portuali ed i bunkeraggi di navi con carichi pericolosi;
 - g) controlli e precauzioni durante l'esecuzione di lavori a bordo;
 - h) principali ordinanze che disciplinano le varie attività all'interno del porto di Chioggia, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza;
 - i) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi.
2. L'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO₂ degli

impianti fissi di estinzione sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione alle navi che a terra.

Art.10

Commissione d'esame

La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti "Guardie ai Fuochi" è nominata con decreto dal Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia ed è composta da :

- a) Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Chioggia o altro Ufficiale in caso di assenza, Presidente;
- b) Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Membro;
- c) un Consulente chimico del porto di Chioggia ovvero designato da un'Associazione di categoria, Membro;
- d) Ufficiale/Sottufficiale della Capitaneria di Porto, Segretario senza diritto di voto.

Art. 11

Tesserino di riconoscimento

All'atto di iscrizione nei registri del servizio antincendio delle guardie ai fuochi, il Comandante del Porto rilascia all'interessato la tessera di riconoscimento; la predetta tessera deve riportare: la fotografia, il numero e data di iscrizione nel registro, le generalità complete e l'annotazione relativa all'appartenenza ad una delle società autorizzate, imprese portuali o terminaliste.

Art. 12

Espletamento del servizio integrativo antincendio

1. Le tariffe massime delle varie prestazioni del servizio integrativo antincendio devono essere preventivamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Chioggia, al pari delle successive variazioni. Le tariffe sono comprensive di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di quant'altro dovuto dal richiedente il servizio. I compensi sono liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta autorizzata.
2. Il servizio integrativo antincendio deve essere espletato per turni di guardia, in modo tale da assicurare una continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni per le quali lo stesso è necessario.
3. Le Guardie ai Fuochi hanno libero accesso in porto e sulle navi ove devono operare. A tal fine sono munite del tesserino di riconoscimento di cui al precedente articolo 12 da esibire a richiesta delle autorità.
4. Le Guardie ai Fuochi sono tenute ad intervenire, su richiesta dell'Autorità Marittima, per far fronte ad eventuali necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali.

Art. 13

Dotazioni collettive ed individuali minime

1. I soggetti di cui all'art. 1, durante l'intero periodo di espletamento del servizio integrativo antincendio, ferme restando le loro responsabilità in qualità di "datori di lavoro" ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dovranno dotare ciascuna

Guardia ai Fuochi delle sottoelote dotazioni di tipo individuale, conformi alle vigenti normative, che dovranno essere sempre mantenute in ottimo stato di conservazione ed efficienza (tutti i capi di abbigliamento comprese le calzature dovranno essere di tipo antistatico):

1. indumenti ignifughi;
2. elmetto rigido con visiera;
3. completo (giacca e pantaloni) protettivo dal calore radiante e/o da getti di vapore;
4. cintura di sicurezza con piccozza;
5. stivali antinfortunistici e guanti di protezione;
6. maschera antigas con filtro universale;
7. torcia elettrica antideflagrante;
8. radio VHF FM portatile antideflagrante munita, almeno, dei canali 16, 10, 12, 14, 22;
9. ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento di valutazione dei rischi, riterrà necessario adottare;

2. I soggetti di cui all'art. 1, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio integrativo antincendio da espletarsi nel porto di Chioggia, devono autocertificare di essere in possesso delle sottoelote dotazioni di tipo collettivo, conformi alle vigenti normative, che dovranno essere sempre mantenute in ottimo stato di efficienza e pronte all'uso, ferma restando la necessità di dotarsi di tutte le altre eventuali attrezzature richieste in relazione ai particolari servizi espletati:

- a) 1 tuta termoriflettente;
- b) 2 coperte termoriflettenti;
- c) 2 apparecchi di respirazione autonoma a ciclo aperto;
- d) 5 manichette con raccordi unificati e 2 riduttori per bocche antincendio non unificate;
- e) 2 lance a getto variabile UNI 45 con raccordo;
- f) 5 maschere con filtri universali e congrua riserva di filtri universali e specifici;
- g) 2 estintori portatili a polvere chimica da 9 kg;
- h) 2 estintori portatili a CO₂;
- i) 1 estintore carrellato a polvere da 50 kg.;
- j) 2 cordini di salvataggio resistenti al fuoco;
- k) 1 motopompa barellabile autoadescente (60 mc/ora - prevalenza 10 metri e superiore);
- l) 1 cesoia con impugnatura isolante e guanti isolanti (15.000 v);
- m) 1 tuta antiacido completa;
- n) transenne e segnaletica monitoria (divieto di accesso);
- o) 1 cassetta di pronto soccorso secondo Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003;
- p) 1 veicolo idoneo a trasportare tutte le predette dotazioni;
- q) ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento di valutazione dei rischi, riterrà necessario adottare.

Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, devono essere di tipo antistatico.

Su richiesta dell'Autorità Marittima, le dotazioni dovranno essere adeguate alle, eventuali nuove esigenze di traffico.

Art. 14

Comportamento in servizio

1. La Guardia ai Fuochi, quando in servizio, è tenuta:

- a) ad indossare indumenti con scritta "Guardia Fuochi" per essere facilmente identificata;

- b) ad avere le dotazioni individuali al seguito, indossando quelle necessarie/occorrenti/previste in relazione alla tipologia di attività svolta, del rischio connesso e delle misure di prevenzione e protezione richieste nel rispetto delle norme/procedure prescritte nel documento di valutazione dei rischi e, per le Imprese portuali/Terminalisti, nel piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, per le finalità prescritte dal citato D. Lgs. 81/2008;
- c) a non utilizzare né portare al seguito durante l'espletamento del servizio, apparecchi di telefonia mobile o elettronici in genere;
- d) ad avere con sé il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Autorità Marittima (art.12);
- e) a presentarsi al Comandante/Ufficiale di guardia della nave, prima e dopo il servizio;
- f) a rispettare il regolamento di bordo;
- g) a mantenere un contegno serio, corretto e responsabile;
- h) a svolgere scrupolosamente i compiti assegnatigli;
- i) a prestare servizio sino a ultimazione dei lavori e, qualora gli stessi dovessero continuare oltre il suo turno, non prima di essere stato rilevato dalla Guardia ai Fuochi subentrante, alla quale dovrà passare tutte le consegne sul servizio da svolgere;
- j) a non rimanere a bordo delle navi, qualora queste uscissero dall'ambito portuale, a meno che non siano espressamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto;
- k) a riferire subito all'Ufficiale di guardia della nave eventuali inconvenienti rilevati e, qualora gli stessi non siano prontamente eliminati, a informarne la Capitaneria di Porto a mezzo radio VHF (canali 14 o 16);
- l) a segnalare immediatamente alla Capitaneria di Porto qualsiasi fatto od azione che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra. In tal caso dovrà far seguire un esauriente rapporto, che dovrà essere prontamente recapitato alla Capitaneria di Porto.

2. Per ogni squadra deve essere designato un responsabile del servizio il quale risponde, unitamente al soggetto autorizzato, del corretto espletamento del servizio e del corretto uso di tutte le attrezzature e le dotazioni necessarie in relazione al particolare tipo di intervento.

3. Il personale di "Guardia ai Fuochi", nell'espletamento del servizio, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità Marittima, dei Vigili del Fuoco, dell'A.S.L – S.P.I.S.A.L. nonché degli Ufficiali/Agenti di polizia giudiziaria, competenti a mente della normativa vigente.

Art. 15

Assegnazione del personale

La richiesta e l'assegnazione delle Guardie ai Fuochi deve avvenire con sufficiente anticipo sull'orario d'inizio delle operazioni portuali / bunkeraggi / lavori con fiamma, in modo tale da consentire un'adeguata pianificazione del servizio. In ogni caso, laddove sia prescritta la presenza della Guardia ai Fuochi, le operazioni/lavori non possono iniziare sino a quando il personale di cui trattasi non sarà presente sul posto.

Art. 16

Doveri

1. Le società autorizzate all'espletamento del servizio devono garantire il mantenimento dell'idoneità tecnica del personale "Guardia ai Fuochi" nonché la manutenzione delle attrezzature di cui all'articolo 14, mediante attuazione di programmi di formazione e di manutenzione che dovranno risultare da appositi registri, conformi al D.L. 10 marzo 1998 e tenuti a disposizione

degli enti preposti alla vigilanza (Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale, Ispettorato del Lavoro).

2. I servizi effettuati, gli eventuali inconvenienti occorsi durante l'esecuzione degli stessi e l'avvicendamento nominativo del personale dovranno essere annotati su un apposito registro. Il predetto registro dovrà essere vistato giornalmente dal responsabile del servizio ed esibito, ogni qualvolta richiesto, alla Capitaneria di Porto, la quale si riserva di chiedere in ogni momento un estratto dello stesso.

3. Tale registro dovrà essere tenuto anche dalle Imprese portuali/Terminalisti operanti per conto proprio e vistato giornalmente dal Responsabile del Servizio.

Art. 17

Regolamentazione interna del servizio

1. Società autorizzate ex art. 20 Legge n.850/73

I responsabili delle società autorizzate – in ottemperanza alle norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prescrivono l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, della redazione del documento di valutazione dei rischi – nell'ambito del citato documento dovranno redigere dei piani/procedure interni, dai quali risultino chiaramente:

- a) le dotazioni collettive e individuali a disposizione delle guardie ai fuochi;
- b) le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento, utilizzo delle dotazioni individuali e collettive, previsioni di rischi, etc.);
- c) comportamento da tenere in servizio e obblighi da assolvere;
- d) procedure per la gestione delle emergenze connesse allo svolgimento di tutte le attività svolte.

Una copia del suddetto piano dovrà essere consegnata alla Autorità Marittima.

2. Terminalisti / Imprese

Le Imprese portuali/Terminalisti – nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prescrivono l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, della redazione del documento di valutazione dei rischi –redigono, in aggiunta, il piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, per le finalità prescritte dal citato D. Lgs. 81/2008, all'interno del quale devono risultare chiaramente le stesse informazioni di cui al precedente paragrafo 1). Una copia del piano dovrà essere consegnata alla Autorità Marittima.

Qualora all'interno del Terminal il servizio fosse svolto da Società autorizzate di cui al precedente paragrafo 1), le imprese/terminalisti hanno l'obbligo di fornire alle guardie ai fuochi dipendenti dalle suddette società una adeguata informazione o formazione sul suddetto piano.

Art. 18

Servizio a bordo delle navi per lavori con uso fiamma

Fermo restando che il servizio integrativo antincendio è riservato al personale dipendente dalle Società autorizzate ex art. 20 Legge 27/12/1973 n. 850 e fermo restando la possibilità per il Comandante della nave di impiegare personale facente parte dell'equipaggio purché qualificato ed idoneo e previa presentazione alla Autorità Marittima dell'idonea documentazione (piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella

sorveglianza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di obbligare la nave ad usufruire del servizio di vigilanza antincendio espletato dalle società nei seguenti casi:

- a) se ritenuto opportuno in base ad analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
- b) se disposto espressamente dal chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità".

Art. 19

Soggetti in possesso di autorizzazione già rilasciata da altra Autorità marittima

I soggetti già autorizzati da altri uffici di Compartimento Marittimo ai sensi dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n° 850, sono autorizzati all'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Chioggia e nella zona demaniale marittima complementare e limitrofa senza particolari formalità istruttorie.

Nello specifico, all'istanza di autorizzazione, dovrà essere allegata unicamente:

- documentazione necessaria per l'iscrizione del personale nel registro di cui al precedente art.1;
- copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dalle altre Capitanerie di porto al soggetto istante ed al personale incaricato di espletare il servizio;
- autocertificazione del legale rappresentante attestante il rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal presente Regolamento.-

ALLEGATO 1

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale
Piazzetta Marinai d'Italia, 1290
30015 CHIOGGIA (VE)

Il/la sottoscritto/a		
Nato a	il	
residente a	Provincia di	
in Via	n.	CAP
legale rappresentante della Società/Ditta		
con sede legale in	Provincia di	
in via	n.	CAP
Codice Fiscale/ partita IVA		
Telefono	Fax	e-mail

CHIEDE

specificata autorizzazione a svolgere servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale di Chioggia.

A tal fine si comunica:

- Di avere la sede sociale nel territorio dello Stato;
- Di garantire, pena la revoca dell'autorizzazione, un servizio di rintracciabilità con la Capitaneria Di Porto di Chioggia, fornendo un elenco aggiornato dei nominativi e relativi recapiti telefonici del personale di volta in volta in servizio per le emergenze. Dovrà inoltre mantenere un numero minimo di dotazioni di primo intervento ubicate nelle vicinanze dell'ambito portuale tenendo informata l'Autorità Marittima circa la loro allocazione;
- La disponibilità di un organico, in numero minimo non inferiore a 3 unità (composizione minima della squadra "guardia ai fuochi"), idoneo a svolgere in modo adeguato ed efficiente le singole attività riportate nell'allegata Tabella riepilogativa, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, e che assicuri turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e comunque rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro;
- Di essere in possesso di dotazioni individuali e collettive previste dall'ordinanza in vigore;
- Di essere iscritto nel registro ex articolo 68 del Codice della Navigazione ovvero di aver presentato istanza di iscrizione;
- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

ALLEGA

1. dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A. (annesso A);
2. documentazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ovvero 272/99 ove applicabile :
 - valutazione dei rischi, in cui risultino annoverate le attività per le quali si richiede l'autorizzazione;
 - dichiarazione sostitutiva (annesso B) attestante l'adeguamento alla pertinente normativa di sicurezza e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Chioggia, lì

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO 2

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale
Piazzetta Marinai d'Italia, 1290
30015 CHIOGGIA (VE)

Il/la sottoscritto/a		
Nato a	il	
residente a	Provincia di	
in Via	n.	CAP

CHIEDE

di essere ammesso all'esame di cui all'art. 6 del Regolamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito del porto di Chioggia e, in caso di esito favorevole dello stesso

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro delle Guardie ai Fuochi tenuto da codesta Capitaneria di Porto.

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di aver assolto gli obblighi scolastici e aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- c) di non aver riportato condanne per reati di cui all'art.238 punto 4 del R.N.M.;
- d) di avere frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato di cui nell'allegato 9.2 del D.I. 10.03.1998;
- e) di avere ottenuto la relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei VV.F. di cui al combinato disposto dell'art.18 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e dell'art.6 del suindicato D.I.

ALLEGA

- a) Certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da _____;
- b) Certificato di nuoto e voga;

Chioggia, lì

Il richiedente/dichiarante

ANNESSO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a		
Nato/a	il	
Codice fiscale n.		
Residente a	provincia di	
In via	n.	CAP
Telefono n.	cell. n.	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- Di essere il Legale Rappresentante/Titolare della Società/Ditta _____;
- Con sede legale in _____ provincia di _____
In via _____ n. _____ CAP _____
Telefono Società/Ditta n. _____ fax n. _____
E-mail/Pec _____
- Con sede Amministrativa in _____ provincia di _____
In via _____ n. _____ CAP _____
Telefono n. _____ fax n. _____
E-mail/Pec _____;
- forma giuridica _____;
- codice fiscale/partita IVA _____;
- iscrizione al n. _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____
_____ dalla data del ____/____/____;
- numero repertorio economico amministrativo _____;
- durata Ditta/Società _____;
- oggetto sociale _____;
- che l'amministrazione è affidata a:
 - cognome e nome: _____;
 - luogo e data di nascita: _____;
 - residenza: _____;
 - nominato il _____ fino al _____ con i seguenti poteri associati alla carica di: (1) _____;
 - cognome e nome: _____;
 - luogo e data di nascita: _____;
 - residenza: _____;
 - nominato il _____ fino al _____ con i seguenti poteri associati alla carica di: (1) _____;
 - cognome e nome: _____;
 - luogo e data di nascita: _____;
 - residenza: _____;
 - nominato il _____ fino al _____ con i seguenti poteri associati alla

carica di: (1) _____;

(1) Indicare: il titolare se trattasi di ditta individuale; i soci se trattasi di S.n.c.; gli accomandatari se trattasi S.a.s.; l'amministratore unico o tutti i componenti il consiglio di amministrazione (Presidente – Vice Presidente - Consigliere) se trattasi di S.r.l., S.p.a. o società cooperative;

➤ che la Società è regolarmente costituita, che non versa in stato di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel quinquennio precedente ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della presente dichiarazione sostitutiva.

IL DICHIARANTE

(luogo, data)

(firma per esteso)

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:

☐ **Rilascio autorizzazione a svolgere il servizio Integrativo Antincendio**

Il sottoscritto, edotto dei diritti di cui è titolare ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 196/2003 in relazione all'accesso ai propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità Marittima,

DICHIARA

a norma dell'art. 23 del Dlgs. stesso di accettare che:

- i dati personali la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto possano essere oggetto di trattamento;
- l'Autorità Marittima possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

altro:

.....li.....

.....
(Firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

ANNESSO B

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n° 445 del 28 dicembre 2000
(Adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro)

Il/la sottoscritto/a		
residente a	provincia di	
in via	n.	CAP
legale rappresentante della Società/Ditta		
con sede legale in	provincia di	
in via	n	CAP
codice fiscale/ partita IVA		
Telefono	Fax	e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati;
- di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro
- di ottemperare ai DD.lgs. 271/99 e 272/99 (ove applicabili) ed all'intera normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Il sottoscritto dichiara inoltre, all'esito della valutazione:

- a) di aver individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari;
- b) di aver programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Cognome _____ Nome _____ nato a _____ il _____

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Cognome _____ Nome _____ nato a _____ il _____

altro:

.....
.....

.....li.....

.....

(Firma)

Si allega copia di un documento d'identità in corso di validità.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:

☐ **Rilascio autorizzazione a svolgere il servizio Integrativo Antincendio**

Il sottoscritto, edotto dei diritti di cui è titolare ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 196/2003 in relazione all'accesso ai propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità Marittima,

DICHIARA

a norma dell'art. 23 del Dlgs. stesso di accettare che:

- i dati personali la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto possano essere oggetto di trattamento;
- l'Autorità Marittima possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

altro:

.....li.....

.....
(Firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.